

CONV 539/03

CONTRIB 232

SAATE

Lähettiläjä: Sihteeristö

Vastanottaja: Valmistelukunta

Asia: Valmistelukunnan jäsenen Cristiana Muscardinin esitys:
– "Inviolabilità della dignità umana e diritto all'integrità fisica della persona"

Valmistelukunnan jäsen Cristiana Muscardini on toimittanut valmistelukunnan pääsihteerille liitteenä olevan esityksen.

CONVENZIONE EUROPEA

Contributo scritto dell'on. Cristiana MUSCARDINI

INVIOLABILITÀ DELLA DIGNITÀ UMANA E DIRITTO ALL'INTEGRITÀ FISICA DELLA PERSONA

Milano, 5 febbraio 2003-

La tutela dei diritti fondamentali nell'Europa futura non può limitarsi all'enunciazione di principi o a riferimenti alle varie Carte o Convenzioni internazionali ed europee già sottoscritte, ma deve prendere in considerazione la necessità di impedire e di vietare legalmente che certi atti contro la dignità umana e l'integrità fisica della persona, possano avere luogo sul territorio dell'Unione.

Tenendo conto:

1. della *Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo* del 10 dicembre 1948,
2. della *Convenzione contro la Tortura , le Pene e i Trattamenti inumani e degradanti* del 10 dicembre 1984,
3. della *Convenzione sui diritti del fanciullo*, del 20 novembre 1989,
4. della *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti delle Donne*, del 18 dicembre 1979, la quale all'art. 2 "...obbliga gli Stati membri ad adottare misure appropriate, inclusa la legislazione, per abolire i costumi e le pratiche discriminatorie per le donne",
5. della *Risoluzione* dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite *concernente la violenza contro le donne*, del 1993, che all'art. 2 fa esplicito riferimento alle mutilazioni genitali femminili e alle altre pratiche tradizionali,
6. della *Risoluzione* dell'Assemblea generale nel cinquantesimo anniversario *sulla tutela delle bambine*,
7. delle *Campagne* contro le mutilazioni dei genitali femminili dell'OMS, dell'UNICEF e dell'UNFPA,

la Convenzione europea

dovrebbe menzionare esplicitamente nel suo progetto di Trattato costituzionale il divieto di praticare sul territorio dell'Unione europea la mutilazione dei genitali femminili ed ogni lesione della struttura anatomica di tali organi, qualunque siano le motivazioni addotte per giustificare tali menomazioni.